



Sentenza n. 236/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

composta dai seguenti magistrati:

Gianpiero D'Alia

Presidente (Relatore)

Carlo Efisio Marré Brunenghi

Primo Referendario

Sabrina Facciorusso

Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 23970** del registro di Segreteria,

promosso

da

PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PRESSO LA SEZIONE

GIURISDIZIONALE PER LA CALABRIA, domiciliata in Catanzaro, Via Ed-

mondo Buccarelli n. 28, p.e.c.: calabria.procura@corteconticert.it;

- attore -

nei confronti di

1) TRAVIGLIA ANTONIO, nato a Reggio Calabria l'8 agosto 1960 ed ivi resi-

dente in c.da Falcone Fondo n. 2 – Trabocchetto Condera – Spirito Santo

(cod. fisc.: TRVNTN60M08H224A), rappresentato e difeso, congiuntamente e

disgiuntamente, come da procura in atti, dagli avvocati Vincenzo De Stefano

(cod. fisc.: DSTVCN61B16H224D) e Mario Claudio Morabito (cod. fisc.:

MRBMCL68H26H224N), del foro di Reggio Calabria, elettivamente domici-

liato presso lo studio del primo in Reggio Calabria, via Pasquale Andiloro n.

	119, digitalmente domiciliato agli indirizzi di posta elettronica certificata dei	
	difensori: vincenzodestefano@avvocatirc.legalmail.it , marioclaudio.morabito@avvocatirc.legalmail.it (numero di fax: 096522096);	
	2) MARCELLO FRANCESCA , nata a Senise (PZ) il 10 dicembre 1963 e residente in Reggio Calabria, via A. Frangipane III Trav. n. 11, i. 10 (cod. fisc.: MRCFNC63T50I610A), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Rosario Maria Infantino del foro di Reggio Calabria, via Santa Caterina Trav. Priv. n. 21, con domicilio digitale eletto presso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata del difensore: rosariomaria.infantino@avvocatirc.legalmail.it ;	
	- convenuti -	
	Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;	
	Nella pubblica udienza del 16 ottobre 2024, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del giudice relatore, Cons. Gianpiero D'Alia, uditi l'avv. Mario Claudio Morabito, per il convenuto Antonio Traviglia, anche per delega dell'avv. Vincenzo De Stefano, l'avv. Rosario Maria Infantino, per la convenuta Francesca Marcello, e il Pubblico Ministero, nella persona del S.P.G. dott.ssa Federica Pallone, che hanno concluso come da verbale di udienza.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	1. Con atto di citazione , depositato il 9 maggio 2024, il Procuratore regionale ha esercitato l'azione di responsabilità amministrativa nei confronti dei signori Antonio Traviglia e Francesca Marcello , nella qualità di amministratori giudiziari e custodi della procedura di confisca di <i>“Labate Pietro + altri/Tribunale di Reggio Calabria – Procedimento n. 99/00 – Impresa</i>	
	2	

	<i>individuale Labate Francesca</i> ”, per un presunto danno erariale di euro	
	131.402,82 da risarcire in solido all’Agenzia Nazionale per l’amministrazione	
	e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata	
	(d’ora innanzi denominata solo “ Agenzia ”), cui devono aggiungersi la rivalu-	
	tazione monetaria, gli interessi legali, dalla data della pubblicazione della	
	sentenza di condanna, e le spese di giustizia.	
	2. L’azione di responsabilità muove dalla <u>denuncia di danno erariale</u> , in-	
	viata a mezzo p.e.c. alla Procura regionale il 22 maggio 2020, con la quale	
	l’Agenzia, facendo seguito ad una precedente segnalazione di danno erariale	
	del 2 luglio 2013, ha rappresentato il pregiudizio patrimoniale subito in ra-	
	gione della <i>mala gestio</i> della procedura di confisca sopra specificata da parte	
	dei convenuti. In particolare, l’attore pubblico, sulla base della denuncia di	
	danno erariale e della documentazione versata in atti, ha affermato che la	
	condotta illecita dei convenuti consisterebbe nell’avere omesso di risolvere il	
	contratto di locazione di un immobile, nel quale veniva esercitata l’attività di	
	macelleria (cessata definitivamente il 31 dicembre 2005), stipulato dalla ditta	
	individuale confiscata in data antecedente (24 novembre 1995) al provvedi-	
	mento applicativo della misura di prevenzione. I convenuti, amministratori	
	giudiziari <i>pro tempore</i> , non solo non avrebbero provveduto tempestivamente	
	alla risoluzione del contratto di locazione ma avrebbero anche lasciato nei	
	locali i beni aziendali e gli arredi, continuando di fatto ad occupare l’immo-	
	bile. Pertanto, il Tribunale di Reggio Calabria – I Sezione Civile, con sentenza	
	n. 311/2016, ha condannato l’Agenzia al pagamento della somma di euro	
	127.017,27, oltre agli interessi legali, dalle singole scadenze al saldo, e alle	
	spese legali, liquidate in complessivi euro 3.710,00 oltre a IVA, CPA, spese	
	3	

	forfettarie del 15% ed euro 692,82 per spese vive, da distrarsi in favore del	
	difensore. L'Agenzia, su parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, dopo	
	varie interlocuzioni con il legale della controparte, con nota prot. n. 4275 del	
	29 gennaio 2019, ha accettato la proposta di transazione per la somma di	
	euro 127.000,00 liquidata in sentenza, oltre alle spese legali, a saldo e stral-	
	cio di ogni pretesa, e, a seguito dell'accettazione da parte dei proprietari, for-	
	mulata con nota acquisita al protocollo dell'Agenzia n. 15506 del 4 aprile	
	2019, ha autorizzato il pagamento, con nota del 22160 del 17 maggio 2019,	
	liquidato il 20 giugno 2019 per il complessivo importo di euro 131.402,82,	
	dando copertura con fondi prelevati da altra procedura di confisca.	
	3. Con <u>invito a dedurre</u> , notificato al convenuto Antonio Traviglia il 24 gen-	
	naio 2024 e alla convenuta Francesca Marcello il 12 novembre 2023, il P.M.	
	ha contestato, in via preliminare, il danno erariale per l'importo complessivo	
	di euro 131.402,82. I convenuti hanno, pertanto, depositato deduzioni difen-	
	sive. Inoltre, il convenuto Antonio Traviglia ha formulato istanza di audizione	
	personale, tenutasi il 17 aprile 2024.	
	4. Il P.M. non ha ritenuto che le deduzioni difensive e l'audizione personale	
	dell'incolpato fossero sufficienti a superare l'addebito erariale, perché i fatti	
	oggetto della contestazione, come sopra descritti, integrerebbero i presupp-	
	sti soggettivi e oggettivi della <u>responsabilità amministrativa</u> da imputare ai	
	signori Traviglia e Marcello, in proprio e nella qualità di custodi ed ammini-	
	stratori giudiziari del patrimonio aziendale dell'impresa Labate Francesca,	
	sottoposto a sequestro preventivo e, quindi, a confisca. In particolare, se-	
	condo l'attore pubblico, sussiste il danno patrimoniale a carico dell'Agenzia,	
	che è stata costretta a risarcire i danni patrimoniali subiti dai proprietari	
	4	

	dell'immobile in questione a causa della condotta omissiva degli odierni con-	
	venuti. Infatti, ai sensi dell'art. 2 <i>sexies</i> della legge n. 575/1965, successiva-	
	mente sostituito dall'art. 35 del "Codice antimafia", l'amministratore giudi-	
	ziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere, con la dili-	
	genza propria del buon padre di famiglia (art. 2 <i>septies</i> , terzo comma, della	
	legge n. 575/1965, e successive modifiche e integrazioni), ai compiti del pro-	
	prio ufficio, provvedendo alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei	
	beni sequestrati anche al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei	
	beni medesimi. Il P.M., dopo avere ampiamente descritto la disciplina relativa	
	alla amministrazione dei beni sequestrati, ha contestato ai convenuti la vio-	
	lazione delle norme che regolano l'attività del custode e amministratore	
	giudiziario , perché hanno omesso di risolvere il contratto di locazione, di	
	liberare e restituire gli immobili locati, dimostrando di non avere diligente-	
	mente tutelato il patrimonio in loro custodia. Ha, inoltre, aggiunto che la	
	condotta contestata è stata realizzata con dolo , posto che l'evento dannoso	
	è stato determinato da un comportamento connotato da volontarietà e con-	
	sapevolezza della violazione di norme, atti e cautele, corrispondenti a doveri	
	d'ufficio, e delle conseguenze dannose per le pubbliche finanze in ragione	
	dell'omesso adempimento dei doveri e degli obblighi su entrambi incumbenti.	
	In ogni caso, la condotta dei convenuti sarebbe contraddistinta da colpa	
	grave , intesa come macroscopica violazione di norme e sprezzante trascura-	
	tezza dei propri doveri. A detta del P.M., sussiste, inoltre, il nesso di causa-	
	lità , posto che le condotte illecite dei convenuti si pongono in connessione di	
	rilevanza causale con il verificarsi dell'evento dannoso e, attesa la modalità	
	della condotta di danno, l'intero importo corrisposto dall'Agenzia, a seguito	
	5	

	della transazione intervenuta con i proprietari dell'immobile locato, deve es-	
	sere, pertanto, interamente qualificato come danno erariale imputabile ai	
	convenuti. Il P.M. ha, quindi, diffusamente argomentato il suo dissenso nei	
	confronti delle deduzioni difensive dei convenuti.	
	5. Con <u>decreto presidenziale</u> n. 134/2024 del 9 maggio 2024, regolarmente	
	notificato ai convenuti, insieme all'atto di citazione, a mezzo p.e.c. nel domi-	
	cilio digitale eletto nelle deduzioni difensive presso i rispettivi difensori, è	
	stata fissata per il 16 ottobre 2024 l'udienza pubblica di discussione del giu-	
	dizio.	
	6. Con <u>comparsa di costituzione</u> , depositata il 6 settembre 2024, si è co-	
	stituita in giudizio la convenuta Francesca Marcello che ha eccepito, in via	
	preliminare, la prescrizione dell'azione erariale. Nel merito, la convenuta ha	
	eccepito la infondatezza dell'azione erariale. In particolare, ha dichiarato di	
	avere terminato l'incarico di custode e amministratore giudiziario dei beni in	
	questione dal 2006, " <i>seppur per facta concludentia</i> ", non avendo più perce-	
	pito alcun compenso e svolto alcuna attività, e che, pertanto, non le può	
	essere contestato alcuna condotta omissiva per il periodo successivo alla ces-	
	sazione dell'incarico. Ha precisato che i convenuti, quali amministratori no-	
	minati dal Tribunale di Reggio Calabria a seguito del provvedimento di se-	
	questro preventivo dell'esercizio commerciale di macelleria della ditta Labate	
	Francesca del 26 marzo 2021, hanno fatto fronte al pagamento dei canoni	
	fino al mese di aprile 2022 e che, successivamente, non è stato più possibile	
	corrispondere il canone di locazione per le più volte segnalate difficoltà finan-	
	ziarie aziendali. La convenuta ha aggiunto che il debito è stato sistematica-	
	mente segnalato al Tribunale nelle relazioni periodiche, appostandolo tra le	
	6	

	passività, e che, a seguito della perdita di competitività dell'azienda, in ra-	
	gione dell'insediamento nella medesima zona di attività economiche simili e	
	delle dimissioni dell'unico dipendente preposto alla vendita, l'amministra-	
	zione giudiziaria è stata costretta a cessare l'attività commerciale. La conve-	
	nuta ha, altresì, affermato che, mediante le relazioni periodiche, il Tribunale	
	è stato informato del fatto che non era materialmente possibile provvedere al	
	rilascio dell'immobile, perché nello stesso erano presenti numerosi beni stru-	
	mentali, alcuni dei quali murati, per la cui dismissione, oltre al precoce de-	
	terioramento, si sarebbero dovuti sostenere dei costi non indifferenti, comun-	
	que non sopportabili dall'amministrazione giudiziaria per carenza di liqui-	
	dità. Secondo la signora Marcello, dalla data di adozione del decreto di con-	
	fisca di primo grado dei beni sottoposti a sequestro preventivo, l'amministra-	
	zione di questi ultimi si è trasferita, ai sensi dell'art. 2 <i>sexies</i> della legge n.	
	575/1965 e successive modifiche e integrazioni, dal Tribunale all'Agenzia del	
	Demanio, che era tenuta a provvedere direttamente, o tramite la nomina di	
	un custode o di un amministratore, allo svolgimento dell'attività di gestione.	
	Pertanto, i convenuti sono cessati <i>ex lege</i> dalla carica di amministratori no-	
	minati dal Tribunale a far data dal 20 aprile 2005, e cioè da quando la Corte	
	d'Appello ha confermato il provvedimento di confisca adottato dal Tribunale	
	o, comunque, dal 23 maggio 2006, data dalla quale la decisione d'appello è	
	stata resa definitiva dalla Corte di cassazione. Ne deriva che da tali date	
	l'Agenzia del Demanio avrebbe dovuto provvedere alla gestione del compen-	
	dio aziendale e non i convenuti, posto che gli stessi non sono stati confermati	
	nell'incarico, ai sensi dell'art. 2 <i>nonies</i> della legge n. 575/1965 cit., o, co-	
	munque, dalla data di entrata in vigore dell'art. 5 del d.l. n. 4/2010,	
	7	

	convertito nella legge n. 50/2010, che ha chiaramente escluso la possibilità	
	di una proroga tacita della gestione del bene a seguito della definitività del	
	provvedimento di confisca. Considerato che, a tutto voler concedere, la con-	
	venuta, secondo le disposizioni sopra richiamate, sarebbe cessata dalle fun-	
	zioni nel 2010, da tale data decorrerebbe il termine di prescrizione, con la	
	conseguente inammissibilità dell'azione erariale. La signora Marcello, a con-	
	ferma delle sue argomentazioni difensive, ha richiamato l'art. 38 del d.lgs. n.	
	159/2011 che, nel testo vigente dal 13 ottobre 2011 al 2017, ha operato una	
	netta distinzione tra la gestione dei beni sequestrati e la gestione dei beni	
	confiscati, ove si consideri che, in forza di tale disposizione, è l'Agenzia a	
	dover gestire i beni dopo la confisca, in ragione della automatica decadenza	
	dell'amministratore giudiziario nominato in precedenza. Nel caso in esame,	
	l'Agenzia non ha confermato i convenuti perché, nel 2011, ha investito della	
	funzione un proprio coadiutore, al quale ha affidato il compito di realizzare	
	tutte le attività funzionali al rilascio dell'immobile, autorizzando il prelievo	
	delle somme necessarie dalla gestione di altri beni. La convenuta ha, quindi,	
	concluso sul punto che tutte le attività che, secondo l'accusa erariale, i con-	
	venuti avrebbero dovuto realizzare erano attività eccedenti l'ordinaria ammi-	
	nistrazione e, in quanto tali, dovevano essere autorizzate dall'Agenzia del De-	
	manio o dal Tribunale, che, più volte interpellati dai convenuti, non hanno	
	fornito alcuna indicazione. Ha, quindi, eccepito la inammissibilità	
	dell'azione, perché la responsabilità dell'amministratore per dolo o colpa	
	grave sarebbe stata introdotta solo con l'art. 35 <i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011	
	dalla legge n. 161/2017. La convenuta ha, infine, contestato l'addebito era-	
	riale anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo della responsabilità, posto	
	8	

	che non sussisterebbe alcuna condotta dolosa o colposa dei convenuti in	
	ragione della tempestività con la quale hanno segnalato le difficoltà riscon-	
	trate nella gestione del bene e rappresentato la impossibilità di procedere allo	
	sgombero dei locali per assenza di fondi.	
	7. Con <u>comparsa di costituzione</u> , depositata il 18 settembre 2024, si è co-	
	stituito in giudizio il convenuto Antonio Traviglia e, in via preliminare, ha	
	eccepito la prescrizione dell'azione erariale e la sua inammissibilità, perché	
	la responsabilità dell'amministratore per dolo o colpa grave sarebbe stata	
	introdotta solo con l'art. 35 <i>bis</i> del d.lgs. n. 159/2011 dalla legge n.	
	161/2017. Nel merito, ha eccepito la infondatezza dell'azione erariale. In par-	
	ticolare, ha evidenziato che la contestazione erariale avrebbe omesso di con-	
	siderare circostanze di fatto, ampiamente documentate, che escludono in ra-	
	dice qualsivoglia responsabilità del convenuto. Infatti, gli amministratori	
	avrebbero cessato la propria attività dal 20 aprile 2005, data nella quale la	
	Corte d'Appello di Reggio Calabria ha confermato il provvedimento di confisca	
	dei beni soggetti a sequestro, o, a tutto voler concedere, dal 23 maggio 2006,	
	data nella quale la confisca è divenuta definitiva a seguito della decisione	
	della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 2 <i>nonies</i> della legge n. 575/1965,	
	vigente <i>ratione temporis</i> . Secondo il convenuto, da tali date la gestione del	
	bene sarebbe passata all'Agenzia del Demanio che avrebbe dovuto provve-	
	dere alla nomina di un amministratore o di un custode, eventualmente anche	
	confermando il custode o l'amministratore nominato in precedenza. I conve-	
	nuti, dopo la confisca definitiva del bene non hanno ricevuto alcun provve-	
	dimento di conferma o di nomina e, pertanto, si sono astenuti dal compiere	
	ulteriore attività di gestione. A conferma di tale argomentazione, il convenuto	
	9	

	invoca l'art. 38 del d.lgs. n. 159/2011, nel testo vigente dal 13 ottobre 2011	
	al 2017, in forza del quale la gestione dell'amministrazione del bene confi-	
	scato grava esclusivamente sull'Agenzia e ciò determina l'automatica deca-	
	denza, in assenza di un provvedimento di conferma, dalla funzione dell'am-	
	ministratore giudiziario precedentemente nominato. Infatti, nel caso in	
	esame, l'Agenzia ha nominato un proprio coadiutore, incaricato di eseguire	
	le operazioni necessarie per la riconsegna dei locali ai proprietari, liberi e	
	sgomberi, ed ha prelevato i fondi necessari da altra procedura. Sotto il profilo	
	dell'elemento soggettivo della responsabilità, il signor Antonio Traviglia ha	
	precisato che, a differenza di quanto dedotto dalla Procura erariale, la inesi-	
	stenza del dolo e della colpa grave sono provati <i>per tabulas</i> dalle numerose	
	segnalazioni effettuate dai convenuti alle autorità preposte, contenute nelle	
	relazioni periodiche al Tribunale, in ordine alla carenza di fondi e alle diffi-	
	coltà gestionali ed economico-finanziarie dell'azienda. In ragione delle segna-	
	late criticità, i convenuti hanno chiesto al Tribunale istruzioni in merito al	
	prosiegua dell'attività commerciale. In particolare, il convenuto ha richia-	
	mato i contenuti nella relazione successiva all'istanza presentata dai proprie-	
	tari dell'immobile per il pagamento delle morosità, nella quale gli ammini-	
	stratori hanno evidenziato di essere riusciti a pagare i canoni di locazione	
	fino al mese di aprile del 2002 e di avere avanzato richiesta ai locatori di una	
	riduzione del canone, non riscontrata da quest'ultimi. Inoltre, dalle già men-	
	zionate relazioni emergerebbe che non era possibile procedere al rilascio	
	dell'immobile in ragione della presenza di numerosi beni strumentali, alcuni	
	dei quali murati, per la cui dismissione, oltre al precoce deterioramento, si	
	sarebbero dovuti sostenere costi non indifferenti. Di tali circostanze, dopo la	
	10	

	confisca definitiva, gli amministratori hanno informato anche l'Agenzia del	
	Demanio che, al pari del Tribunale, non ha fornito alcun riscontro. Le già	
	indicate circostanze di fatto, a detta del convenuto, sono state, altresì, ripor-	
	tate nel rendiconto finale, approvato dal Tribunale. Pertanto, il signor Travi-	
	glia avrebbe sempre operato con la diligenza del buon padre di famiglia. Il	
	convenuto ha aggiunto che la ricostruzione dei fatti operata dal P.M. non	
	terrebbe conto che alla fattispecie in esame si applicano le disposizioni della	
	legge n. 575/1965, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n.	
	4/2010, convertito nella legge n. 50/2010, e del d.lgs. n. 109/2007, che li-	
	mitano i compiti degli amministratori alla custodia, alla conservazione e	
	all'amministrazione dei beni <i>“sotto il diretto controllo e la direzione dell’auto-</i>	
	<i>rità preposta”</i> , con la conseguente cesura del nesso di causalità tra operato	
	degli amministratori e evento dannoso, posto che lo stesso deve essere im-	
	putato alle autorità cui la legge ha attribuito i compiti di amministrazione del	
	bene che nel caso in esame sarebbero state del tutto inadempienti. Il signor	
	Traviglia ha, quindi, richiamato le dichiarazioni rese nel corso dell’audizione	
	personale davanti al P.M.. In via subordinata, il convenuto ha, altresì, ecce-	
	pito l’inammissibilità e la infondatezza della pretesa risarcitoria anche sotto	
	il profilo della corretta quantificazione del danno. Infatti, il presunto danno	
	erariale contestato, pari ad euro 131.402,82, deriva dalla sentenza del Tri-	
	bunale di Reggio Calabria n. 311/2016 (non depositata in giudizio da parte	
	attrice ma dal convenuto medesimo) dalla quale si evince che l'Agenzia non	
	si è costituita in giudizio, essendo stata dichiarata contumace, e, pertanto,	
	non solo non ha svolto alcuna difesa avverso la pretesa azionata dai proprie-	
	tari dell’immobile ma non ha nemmeno consentito ai convenuti di	
	11	

	partecipare al giudizio in questione chiamandoli in garanzia. Inoltre, non è	
	dato di comprendere il motivo per il quale, una volta assunta la decisione di	
	non costituirsi in giudizio, l'Agenzia non abbia provveduto a raggiungere un	
	accordo in via transattiva economicamente più vantaggioso, senza attendere	
	immotivatamente il passaggio in giudicato della sentenza. Ne deriva che il	
	comportamento dell'Agenzia avrebbe aggravato il pregiudizio economico de-	
	rivante dal mancato pagamento dei canoni di locazione, per il quale i conve-	
	nuti non avrebbero, comunque, alcuna responsabilità. Inoltre, secondo il	
	convenuto, dal presunto danno erariale, recato dalla già richiamata sentenza	
	n. 311/2016, pari ad euro 127.000,00 (oltre alle spese legali), devono essere	
	esclusi i canoni liquidati in sentenza dall'aprile 2002 al dicembre 2005 (pari	
	a n. 45 mensilità), considerata, peraltro, l'approvazione del rendiconto	
	dell'amministrazione giudiziaria, avvenuta con provvedimento del Giudice	
	Delegato del 9 giugno 2011, non contestata in quella sede dall'Agenzia del	
	Demanio, e per i mesi da giugno a settembre 2013 (a pari a n. 4 mensilità),	
	perché per tali periodi la Procura attrice non contesta alcuna inerzia e/o	
	danno erariale ai convenuti. Dopo la nomina del nuovo amministratore nel	
	maggio 2013, alcun danno erariale può essere, infatti, addebitato ai conve-	
	nuti perché non avevano più alcun ruolo o funzione e, pertanto, le quattro	
	mensilità del canone di locazione relative al periodo giugno – settembre 2013	
	devono essere ulteriormente decurtate dall'addebito. Pertanto, l'importo so-	
	pra indicato deve essere ridotto della complessiva somma di euro 45.551,38,	
	corrispondente ai periodi sopra specificati. Il convenuto ha, altresì, affermato	
	che la contestazione erariale deve essere ulteriormente ridotta, rispetto al	
	periodo di asserita inerzia dei convenuti oggetto di contestazione, perché i	
	12	

	convenuti non possono essere considerati responsabili dell’addebito per il	
	periodo antecedente alla confisca definitiva dei beni questione risalente al	
	maggio 2006, posto che non sarebbe stato corretto proporre il rilascio dell’im-	
	mobile locato prima di tale data, attesa la possibilità che l’azienda seque-	
	strata e, poi, non definitivamente confiscata potesse essere retrocessa al ti-	
	tolare, con conseguente azione di responsabilità da parte di quest’ultimo nei	
	confronti dell’amministrazione del bene sequestrato, in ragione degli even-	
	tuali danni causati ai beni strumentali e alla perdita dell’avviamento per lo	
	spostamento territoriale dell’attività commerciale. Da qui la necessità di de-	
	trarre dall’addebito contestato altre cinque mensilità (da gennaio a maggio	
	2006), con la conseguente riduzione della contestazione di complessivi euro	
	50.199,48. Il signor Traviglia ha aggiunto che il periodo oggetto di contesta-	
	zione dovrebbe essere ulteriormente ridotto, ove si consideri che i “vertici	
	della catena di comando” (Tribunale Misure di Prevenzione, Agenzia del De-	
	manio e Agenzia) sono stati direttamente interpellati dai proprietari dell’im-	
	mobile locato nel 2009, nel 2010 e nel 2011 senza aver dato alcun riscontro	
	e assunto alcuna decisione al riguardo. Pertanto, da tali periodi l’obbligo di	
	provvedere al pagamento delle morosità incombeva su di loro e non sui con-	
	venuti. In particolare, il convenuto ha dichiarato che i locatori, nel novembre	
	2009, hanno chiesto direttamente al Tribunale Misure di Prevenzione il rila-	
	scio dei locali, e che, su richiesta del Giudice Delegato, i convenuti hanno	
	fornito, con relazione del 26 ottobre 2010, una informativa approfondita della	
	situazione relativa agli stessi, senza avere alcuna indicazione né dal Giudice	
	Delegato né dall’Agenzia del Demanio. Un’altra istanza è stata indirizzata dai	
	locatori direttamente all’Agenzia del Demanio nel febbraio 2011, cui risultava	
	13	

	allegata la già menzionata relazione dei convenuti. Inoltre, l'Agenzia ha in-	
	viato ai signori Traviglia e Marcello, il 5 maggio 2011, oltre che al Tribunale	
	e all'Agenzia del Demanio, richiesta di ulteriori informazioni. Pertanto, la si-	
	tuazione di morosità oggetto di contestazione era conosciuta da tutti i sog-	
	getti istituzionali e, inoltre, a seguito dell'approvazione del rendiconto finale	
	della gestione, nell'udienza tenutasi dinanzi al Giudice Delegato il 9 giugno	
	2011, i convenuti hanno trasmesso all'Agenzia, il 1° agosto 2011, gli ulteriori	
	chiarimenti richiesti e il rendiconto finale della gestione. Quest'ultima, ha	
	chiesto ulteriori chiarimenti ai convenuti, il 10 agosto 2011, e in questa sede	
	ha avuto modo di sottolineare che, nonostante l'intervenuta confisca defini-	
	tiva del 23 maggio 2006, l'Agenzia del Demanio non avesse assunto alcuna	
	decisione. I convenuti hanno riscontrato tale richiesta dell'Agenzia, il 6 feb-	
	braio 2012, ribadendo i contenuti della relazione del 26 ottobre 2010. Ne	
	deriva che dalla contestazione erariale devono essere ulteriormente esclusi i	
	mesi da dicembre 2009 a maggio 2013 (pari a n. 42 mensilità) oppure i mesi	
	da ottobre 2010 a maggio 2013 (pari a n. 32 mensilità) o, infine, i mesi da	
	febbraio 2011 a maggio 2013 (pari a n. 28 mensilità). In ogni caso, da feb-	
	braio 2011 in poi alcuna condotta omissiva può essere contestata ai conve-	
	nuti, perché tutti i vertici della “catena di comando” erano a conoscenza della	
	situazione dei locali, con il conseguenziale azzeramento del <i>quantum</i> preteso	
	dal P.M.. L'Agenzia del Demanio avrebbe dovuto, infatti, contestare, in sede	
	di approvazione giudiziale del rendiconto della gestione, l'eventuale respon-	
	sabilità per il mancato o tardivo rilascio dell'immobile, sicché fino al 9 giugno	
	2011 alcuna contestazione dovrebbe essere mossa agli amministratori	
	odierni convenuti. Poiché dopo tale data i vertici della “catena di comando”	
	14	

	erano già stati coinvolti nel procedimento, senza adottare gli atti di propria	
	competenza, alcun addebito può essere contestato ai convenuti neanche per	
	tale periodo. Del pari infondata sarebbe la pretesa attorea con riguardo	
	all'importo di euro 4.402, 82, relativo alla condanna al pagamento delle spese	
	legali recata dalla già richiamata sentenza n. 311/2016, perché tale importo	
	è la diretta conseguenza della mancata costituzione in giudizio da parte	
	dell'Agenzia. Infine, secondo il convenuto, l'importo contestato con l'atto di	
	citazione, frutto non solo della sentenza citata ma anche dell'accordo di na-	
	tura transattiva, non sarebbe soggetto a rivalutazione monetaria perché de-	
	bito di valuta.	
	10. Nell'<u>udienza pubblica</u> del 16 ottobre 2024, le parti hanno insistito nelle	
	rispettive domande, eccezioni e difese. Il Pubblico Ministero ha ampiamente	
	dedotto in ordine alla infondatezza dell'eccezione di prescrizione formulata	
	dai convenuti, posto che, nel caso in esame, oggetto del giudizio è la conte-	
	stazione di un danno indiretto e che, pertanto, il termine prescrizionale de-	
	corre dalla data del pagamento dell'importo recato dalla transazione, avve-	
	nuto il 20 giugno 2019. Infatti, secondo l'attore pubblico, l'amministrazione	
	danneggiata, a causa della condotta omissiva degli odierni convenuti, è stata	
	condannata al pagamento di circa 133.000,00 euro per il mancato paga-	
	mento dei canoni di locazione. Ha, inoltre, diffusamente contestato le difese	
	dei convenuti con riguardo al merito dell'atto di citazione in giudizio, al quale	
	si è, comunque, integralmente riportato, ed ha ribadito che la condotta ille-	
	cita dei convenuti è stata caratterizzata da dolo, consistente nella piena con-	
	sapevolezza della violazione dei propri doveri di amministratori giudiziari e	
	del pregiudizio arrecato all'Agenzia, che avrebbe dovuto sopportare il costo	
	15	

	del mancato e ingiustificato pagamento dei canoni di locazione. In particolare	
	ha sottolineato che: a) la condotta contestata agli odierni convenuti è quella	
	di una sostanziale inerzia, perché, nonostante l'attività commerciale fosse	
	cessata fin dal 2005, hanno continuato a detenere l'immobile locato, senza	
	restituirlo libero dai beni ai rispettivi proprietari e senza corrispondere il ca-	
	none di locazione; b) è priva di pregio l'affermazione dei convenuti secondo la	
	quale non sarebbero stati investiti di un formale incarico da parte della su-	
	bentrata Agenzia; c) al riguardo, la sentenza n. 141/2020 della Sezione giu-	
	risdizionale per la Sicilia ha precisato, infatti, che l'amministratore può es-	
	sere revocato in ogni tempo fino al compimento delle operazioni di liquida-	
	zione, senza che fosse necessaria la revoca formale dell'incarico, essendo suf-	
	ficiente che l'Agenzia non adottasse un provvedimento esplicito di revoca,	
	come nel caso in esame, ove il formale provvedimento di revoca dell'incarico	
	è stato formalizzato nel maggio del 2013; d) nella fattispecie in esame, stante	
	la totale inerzia e la mancanza di risposta alle richieste di chiarimento da	
	parte dei convenuti, l'Agenzia si è determinata per la loro sostituzione; e) solo	
	con la lettera al Giudice delegato del 5 giugno 2006 (allegato n.5 alla memoria	
	del convenuto Traviglia), a distanza di un anno dalla confisca, i convenuti,	
	nell'evidenziare le difficoltà gestionali che hanno portato alla chiusura mo-	
	mentanea dell'esercizio, hanno dichiarato che si stavano adoperando per tro-	
	vare personale adeguato e, quindi, per predisporre misure alternative alla	
	chiusura definitiva dell'esercizio commerciale in esame; f) il rendiconto non	
	è stato presentato nel 2005, cioè al momento della definitività della confisca,	
	ma nell'aprile del 2011 e nello stesso non si dà atto della loro cessazione	
	dall'incarico; g) anche nella relazione particolareggiata, inviata al Giudice	
	16	

	Delegato il 22 ottobre 2010 (allegato n. 6 alla memoria del Traviglia), non è	
	stato precisato nulla in ordine alla cessazione dall'incarico; h) pertanto, en-	
	trambi i convenuti hanno svolto le funzioni di custodi e di amministratori	
	giudiziali, dalla data del sequestro fino alla confisca definitiva, e, quindi, fino	
	alla data del 21 maggio 2013, quando l'Agenzia ha revocato la loro nomina;	
	i) infondata è anche l'eccezione secondo cui non vi sarebbero state le risorse	
	finanziarie sufficienti per pagare i canoni e liberare l'immobile, posto che,	
	come evidenziato dal Giudice Delegato, una volta intervenuta la confisca, il	
	Tribunale non ha più poteri liquidatori e che, quindi, i convenuti avrebbero	
	dovuto interloquire con l'Agenzia del Demanio; l) nessuno dei convenuti ha	
	reso edotta della situazione né l'Agenzia del Demanio né l'Agenzia; m) per-	
	tanto, risulta confermata la totale inerzia dei convenuti; n) questi ultimi, inol-	
	tre, non hanno adempiuto agli oneri tributari dell'impresa commerciale e,	
	come emerge dalla corrispondenza allegata alla denuncia di danno dall'Agen-	
	zia, nel trasmettere a quest'ultima il rendiconto finale della gestione, non	
	hanno fornito alcuna notizia in ordine al contratto di locazione, alla cessa-	
	zione, al pagamento dei canoni; o) anche in sede di riscontro alle note di	
	sollecito da parte dell'Agenzia, lo stesso a volte è stato lacunoso e a volte,	
	addirittura, inesistente; p) infatti, l'Agenzia, a seguito di tale comportamento,	
	ha provveduto alla loro sostituzione; q) pertanto, la mancata restituzione del	
	bene, unitamente alla mancata corresponsione dei canoni di locazione, ha	
	provocato il danno erariale per cui è causa; r) sebbene i convenuti affermino	
	che hanno informato le autorità preposte, la documentazione in atti smenti-	
	sce le loro asserzioni che rimangono delle mere affermazioni labiali; s) ciò che	
	rileva è che l'attività commerciale è cessata nel 2005 e che la sostituzione dei	
	17	

	convenuti è avvenuta a maggio del 2013 e, pertanto, per ben otto anni, vi è	
	stata una totale inerzia da parte dei convenuti; t) inoltre, le spese sostenute	
	per rimuovere i materiali dai locali occupati erano irrисorie e, quindi, anche	
	sotto questo profilo le argomentazioni difensive appaiono infondate. Il Pub-	
	blico Ministero ha, quindi, concluso per l'accoglimento delle conclusioni	
	rassegnate nell'atto di citazione con la conseguente condanna dei convenuti.	
	L' avv. Mario Claudio Morabito , per il convenuto Antonio Traviglia , ha in-	
	sistito nell'accoglimento delle preliminari eccezioni di inammissibilità e di	
	prescrizione dell'azione erariale. Ha, inoltre, diffusamente argomentato in or-	
	dine alla infondatezza della pretesa erariale e, in via del tutto subordinata,	
	alla sua eccessività rispetto al periodo effettivo di svolgimento da parte dei	
	convenuti del mandato di amministratori giudiziari. In particolare, ha sotto-	
	lineato che: a) il proprio assistito non è stato mai stato confermato e non c'è	
	mai stato un provvedimento di revoca delle sue funzioni; b) il provvedimento	
	adottato dell'Agenzia del 2013 è solo un atto di nomina del sostituto; c) ne	
	deriva che non c'è mai stato un provvedimento formale ed espresso con il	
	quale sono stati revocati dalle loro funzioni, posto che i convenuti sono ces-	
	sati dalle funzioni automaticamente per effetto della normativa in vigore al	
	momento della confisca definitiva, intervenuta nel maggio 2006; d) la ge-	
	stione dell'amministrazione è cessata al 31 dicembre 2005; e) l'approvazione	
	del rendiconto è intervenuta tardivamente l'11 giugno 2011, a causa delle	
	condizioni critiche in cui versava l'ufficio del Giudice Delegato del Tribunale,	
	per i frequenti trasferimenti e le numerose sostituzioni dei magistrati; f) il	
	rendiconto è stato approvato senza che l'Agenzia del Demanio o il Giudice	
	Delegato abbiano mosso osservazioni o contestazioni agli amministratori	
	18	

	giudiziari; g) i convenuti figuravano come amministratori fino al momento in	
	cui hanno svolto il loro ruolo di diritto, cioè con l'intervenuta confisca avve-	
	nuta a maggio 2006; h) il procedimento nasce dalla sentenza n. 311/2016,	
	del Tribunale civile di Reggio Calabria, che la Procura regionale non ha de-	
	positato; i) dalla sentenza n. 311/2016 del Tribunale civile di Reggio Cala-	
	bria, si evince che l'Agenzia non si è costituita in giudizio ed è stata, pertanto,	
	dichiarata contumace; l) in ragione della definitività della sentenza, l'Agenzia	
	ha intavolato una trattativa con i locatori (beneficiari del titolo esecutivo) per	
	ottenere una riduzione degli importi da corrispondere; m) la sentenza ha ri-	
	conosciuto la corresponsione dei canoni di locazione a partire dall'aprile	
	2002 fino a settembre 2013; n) pertanto, se il contestato comportamento di	
	inerzia decorre da quando è cessata l'attività fino alla revoca dell'incarico del	
	maggio 2013, non è comprensibile perché la Procura regionale non ha circo-	
	scritto la richiesta di danno erariale a tale periodo ma ha compreso nella	
	domanda anche il periodo che va da aprile 2002 fino a settembre 2013,	
	quanto i convenuti non erano più amministratori giudiziari; o) inoltre, il pe-	
	riodo in esame, cui è legato il contestato danno erariale, deve essere ulterior-	
	mente circoscritto, posto che non può essere ricompreso quello risalente a	
	prima che la confisca intervenisse in maniera definitiva; p) tutta l'attività era	
	a conoscenza del Giudice Delegato, dell'Agenzia del Demanio e dell'Agenzia,	
	ai quali gli amministratori giudiziari hanno risposto con informazioni detta-	
	gliate; q) non è possibile richiedere un danno erariale agli amministratori	
	giudiziari per il periodo successivo al 2009, quando i locatori – che poi sa-	
	ranno beneficiari della sentenza n. 311/2016 – hanno fatto richiesta diretta	
	di sgombero dei locali e di pagamento dei canoni prima al Tribunale e poi	
	19	

	all'Agenzia; r) non si può sostenere che gli odierni convenuti sono rimasti	
	inerti, perché sia il Tribunale, sia l'Agenzia del Demanio, sia l'Agenzia erano	
	perfettamente a conoscenza della situazione; s) il fatto che a giugno 2011 è	
	stato approvato il rendiconto, senza che nessuno dei soggetti richiamati ab-	
	bia mosso una contestazione alla gestione degli amministratori giudiziali,	
	pone una certezza sulla loro posizione; t) l'Agenzia del Demanio non ha mai	
	inviato alcun documento agli amministratori giudiziari; u) non possono es-	
	sere addebitate le spese di lite, per un giudizio nel quale l'Agenzia è rimasta	
	contumace; v) la somma corrisposta dall'Agenzia è da considerare debito di	
	valuta e non di valore e, pertanto, alla somma richiesta dalla Procura attrice	
	non può applicarsi la rivalutazione monetaria. L' avv. Morabito si è, infine,	
	riportato alla memoria depositata e ha insistito nell'accoglimento delle con-	
	clusioni ivi rassegnate,. Ha, altresì, chiesto, in via subordinata, l'esercizio del	
	potere riduttivo dell'addebito. L' avv. Rosario Maria Infantino , per la conve-	
	nuta Francesca Marcello , ha insistito per l'integrale rigetto della domanda	
	attoreale in ragione della sua inammissibilità e infondatezza. In particolare,	
	con riguardo all'eccezione di prescrizione, ha evidenziato che il danno patri-	
	moniale oggetto della contestazione erariale era certo ed esigibile già dalla	
	data di pubblicazione della sentenza n. 311/2016, sicché appare errato far	
	decorrere il termine prescrizione dalla data del pagamento, avvenuto nel	
	2019 per volontà esclusiva dell'Agenzia. Nel merito ha, in particolare, preci-	
	sato che: a) l'esercizio commerciale, già dal 2002, non riusciva a pagare i	
	canoni di locazione e non aveva introiti; b) la situazione è precipitata quando	
	è stata disposta la confisca nel 2005, da parte della Corte d'Appello, poi con-	
	fermata dalla Corte di cassazione nel 2006; c) l'Agenzia del Demanio è	
	20	

	subentrata per legge nella gestione senza comunicare con gli amministratori	
	giudiziari che erano cessati dal proprio incarico; d) infatti, gli amministratori	
	giudiziari non erano subentrati ma cessati dal proprio incarico; e) non vi è	
	stata alcuna attività di gestione dal 2005, considerato che, da tale periodo,	
	gli amministratori non hanno percepito alcun compenso, come risulta dalla	
	attestazione versata in atti; f) vi sono solo attività successive espletate dal	
	Tribunale, a seguito di diffide da parte dell'avvocato della proprietà dell'im-	
	mobile affidato in locazione all'esercizio commerciale sequestrato; g) per-	
	tanto, non può essere considerata attività di gestione il rendiconto approvato	
	nel 2011; h) dalle relazioni degli amministratori si evince che non era più	
	possibile lo svolgimento delle attività commerciali sia perché non c'era alcun	
	dipendente, sia perché non c'erano soldi e non era possibile liberare i locali,	
	in quanto le attrezzature erano murate e non potevano essere asportate se	
	non facendo fronte a una spesa che non poteva essere affrontata; i) non vi è	
	alcuna iniziativa nei confronti degli amministratori giudiziali né da parte del	
	Tribunale, né da parte dell'Agenzia del Demanio, né da parte dell'Agenzia; l)	
	inoltre, non risulta alcun provvedimento di revoca degli amministratori giu-	
	diziali, proprio perché sono cessati di diritto dal proprio incarico; m) gli am-	
	ministratori convenuti hanno sempre rappresentato, con le relazioni, la im-	
	possibilità della continuazione dell'attività commerciale; n) la nomina di un	
	nuovo coadiutore da parte dell'Agenzia conferma la mancata conferma dei	
	convenuti nell'incarico di amministratori. L' avv. Infantino si è, pertanto, ri-	
	portato alla memoria depositata, ha insistito nell'accoglimento delle conclu-	
	sioni ivi rassegnate e ha anche condiviso le argomentazioni esposte dall'avv.	
	Morabito. A seguito della richiesta del Presidente di specificare se la prima	
	21	

	informativa in ordine alle condizioni dell'immobile e dell'attività risale al 2006	
	o se vi sono informative relative agli anni precedenti, i difensori dei conve-	
	nuti hanno chiesto di depositare copia della “ <i>Relazione periodica con dati</i>	
	<i>contabili al 31/12/2004, ai sensi dell’art. 2 septies, comma secondo, Legge n.</i>	
	<i>575/1965”</i> del 1° giugno 2005, indirizzata al Giudice Delegato dal Tribunale	
	di Reggio Calabria Misure di Prevenzione, unitamente a copia della relazione	
	del 5 giugno 2006, indirizzata al medesimo Giudice Delegato, già versata in	
	atti. Il P.M. , presa visione della documentazione, non si è opposto al deposito	
	della stessa. Pertanto, di tali documenti è stato autorizzato il deposito in	
	udienza. Dopo brevi repliche del P.M. e controrepliche delle parti, la causa è	
	stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	11. In via preliminare, il Collegio non ritiene meritevole di accoglimento l’ ec-	
	cezione di inammissibilità dell’atto di citazione formulata dai convenuti per	
	carenza assoluta di giurisdizione del giudice contabile. Secondo i signori Tra-	
	viglia e Marcello, infatti, la norma che ha previsto la responsabilità civile	
	dell’amministratore giudiziario per dolo o colpa grave è stata introdotta	
	dall’art. 13, secondo comma, della legge n. 161/2017, che ha aggiunto l’art.	
	35 <i>bis</i> al d.lgs. n. 159/2011, e che, pertanto, tale disposizione non può essere	
	applicata retroattivamente alla fattispecie in esame. Una siffatta argomenta-	
	zione difensiva è totalmente priva di pregio ove si consideri che l’art. 35 <i>bis</i>	
	cit. ha previsto solo la esenzione dalla responsabilità civile per l’amministra-	
	tore giudiziario, il coadiutore, nominato ai sensi dell’art. 35, quarto comma,	
	del d.lgs. n. 159/2011, e l’amministratore, nominato ai sensi dell’art. 41,	
	sesto comma, del d.lgs. n. 159/2011 cit., per gli atti compiuti nel periodo di	
	22	

	efficacia del provvedimento di sequestro, <i>“fatti salvi i casi di dolo e colpa grave”</i> . A ciò si aggiunga che la fattispecie in esame riguarda la contestata	
	responsabilità amministrativa e contabile dei convenuti che, come è noto,	
	trova fondamento giuridico nell’art. 1, primo comma, della legge n. 20/1994,	
	in forza del quale <i>“La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione</i>	
	<i>della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale e limitata ai</i>	
	<i>fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, ferma restando la in-</i>	
	<i>sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali.”</i> . Ne deriva, pertanto, che <i>“A</i>	
	<i>radicare la giurisdizione della Corte dei conti (Cass., sez. un., 25 maggio 1999,</i>	
	<i>n. 294, anche in motivazione) è necessario e sufficiente che il pubblico inte-</i>	
	<i>resse, per la tutela del quale il Procuratore regionale si fa promotore, caratte-</i>	
	<i>rizzi la sua azione sotto i profili inerenti: a) alla addebitabilità di un comporta-</i>	
	<i>mento commissivo o omissivo posto in essere, in violazione dei doveri di ufficio,</i>	
	<i>da un soggetto legato all’ente da un rapporto di impiego o di servizio anche di</i>	
	<i>fatto, b) alla produzione di un nocumento patrimoniale, effettivo e valutabile in</i>	
	<i>termini economici, subito dalla pubblica amministrazione; c) al collegamento</i>	
	<i>causale fra condotta antidoverosa e evento dannoso. Quando la contestazione</i>	
	<i>dell’addebito assolve alla indicazione di siffatti connotati e l’oggetto del pro-</i>	
	<i>cesso sia da essi caratterizzato, la Corte dei conti è legittimamente investita</i>	
	<i>dei poteri cognitivi e sindacatori ad essa attribuiti dall’ordinamento (art. 103</i>	
	<i>Cost.), nell’esercizio dei quali spetta a quell’organo di giustizia giudicare se</i>	
	<i>nella fattispecie sussistano o meno, in concreto, tutti i requisiti di legge per</i>	
	<i>addivenire ad una pronuncia di condanna per responsabilità amministrativo-</i>	
	<i>patrimoniale.”</i> (cfr. Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2019, n. 16538) e che, con-	
	seguentemente, <i>“l’azione proposta (...) intesa all’accertamento di un danno</i>	
	23	

	<i>erariale conseguito ad atti di mala gestio dell'amministratore giudiziario di</i>	
	<i>beni sottoposti a sequestro e poi confiscati, (...)” è ammissibile perché “(...) la</i>	
	<i>relativa controversia è compresa nella giurisdizione della Corte dei conti.” (cfr.</i>	
	Cass. civ., sez. un., 20 giugno 2019, n. 16538 cit.). Da qui la infondatezza	
	dell'eccezione di inammissibilità dell'azione erariale.	
	12. Del pari infondata è l' eccezione di prescrizione formulata dai conve-	
	nuti. È, infatti, noto che “ <i>il dies a quo della prescrizione dell'azione di respon-</i>	
	<i>sabilità per il risarcimento del danno c.d. indiretto va individuato nella data di</i>	
	<i>emissione del titolo di pagamento al terzo danneggiato.” (cfr. Corte dei conti,</i>	
	Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, sentenza n. 14/2011/QM). Il pre-	
	sente giudizio di responsabilità ha ad oggetto la pretesa risarcitoria derivante	
	dalla sentenza n. 311/2016 del Tribunale di Reggio Calabria - I Sezione Civile	
	con la quale l'Agenzia è stata condannata al pagamento della somma di euro	
	127.000,00, oltre interessi legali, dalle singole scadenze mensili al saldo, e	
	spese legali, e dal relativo accordo transattivo, accettato il 29 gennaio 2019	
	dalla medesima Agenzia, per l'omesso pagamento dei canoni di locazione ai	
	proprietari dell'immobile da parte dei convenuti, nel quale l'esercizio (prima	
	sequestrato e poi) confiscato svolgeva la propria attività commerciale. Per-	
	tanto, il complessivo importo di euro 131.402,82, liquidato dall'amministra-	
	zione danneggiata a causa della condotta illecita dei convenuti, integra la	
	fattispecie di danno erariale indiretto il cui termine di prescrizione, in forza	
	del superiore orientamento nomofilattico, decorre dalla data del pagamento	
	al terzo danneggiato che, nella fattispecie in esame, sono i proprietari dell'im-	
	mobile locato. Risulta, infatti, <i>per tabulas</i> che il pagamento delle somme, in	
	esecuzione della già menzionata transazione, è avvenuto il 20 giugno 2019,	
	24	

	(cfr. bonifici di pagamento versati in atti) e che l’invito a dedurre è stato re-	
	golarmente notificato al convenuto Antonio Traviglia il 24 gennaio 2024 e alla	
	convenuta Francesca Marcello il 12 novembre 2023 e, quindi, prima che ma-	
	turasse il quinquennio prescrizione. Ne deriva che anche l’eccezione di pre-	
	scrizione non è meritevole di accoglimento.	
	13. Nel merito , l’azione risarcitoria deve essere parzialmente accolta . Fon-	
	data appare, infatti, la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale,	
	in ragione della illiceità della condotta omissiva dei convenuti causalmente	
	collegata all’evento dannoso oggetto di contestazione, nei termini di seguito	
	esposti.	
	13.1. La materia dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,	
	ha subito, nel corso degli anni, molteplici interventi legislativi e, pertanto, la	
	disciplina da applicare alla fattispecie in esame deve essere individuata, <i>ra-</i>	
	<i>tione temporis</i> , con riguardo ai periodi in cui l’attività commerciale è stata	
	prima sequestrata e poi confiscata in via definitiva. L’esercizio commerciale	
	intestato alla ditta “Fresco & Fresco di Labate Francesca”, unitamente ad altri	
	beni e attività commerciali, è stata oggetto di sequestro preventivo con de-	
	creto del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione n.	
	04/01 del 6 marzo 2001, con il quale i convenuti sono stati nominati ammi-	
	nistratori giudiziari dell’intero compendio di beni e attività interessate da tale	
	misura di prevenzione, e, quindi, di confisca, giusto decreto n. 27/03 del 25	
	febbraio 2003 del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Preven-	
	zione, parzialmente confermato con decreto n. 103/05 del 20 aprile 2005	
	della Corte di Appello di Reggio Calabria, reso definitivo a seguito dalla sen-	
	tenza della Corte di cassazione del 23 maggio 2006. L’art. 2 <i>sexies</i> della legge	
	25	

	n. 575/1965, introdotto dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 230/1989, mo-	
	dificato dall'art. 1, primo comma, della legge n. 109/1996, vigente alla data	
	del sequestro e della confisca definitiva dell'attività, prevedeva, tra l'altro, che	
	<i>“Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dagli articoli</i>	
	<i>precedenti il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un ammini-</i>	
	<i>stratore” che “ha il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e</i>	
	<i>all'amministrazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi</i>	
	<i>di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato.”</i> (disposizione non	
	modificata, sotto questo profilo, dall'art. 2, commi 11 e 12, della legge n.	
	94/2009). La disposizione in esame è stata sostituita dall'art. 5 del d.l. n.	
	4/2010, successivamente integrato dall'art. 3, primo comma, lett. b) del d.l.	
	n. 187/2010. In forza del d.l. n. 4/2010 è stata, infatti, istituita l'Agenzia	
	nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e con-	
	fiscati alla criminalità organizzata, sicché l'art. 2 <i>sexies</i> nel testo sostituito	
	dalle disposizioni sopra richiamate ha previsto, tra l'altro, che <i>“Fino al decreto</i>	
	<i>di confisca di primo grado l'Agenzia coadiuva l'amministratore giudiziario sotto</i>	
	<i>la direzione del giudice delegato. A tale fine l'Agenzia propone al tribunale</i>	
	<i>l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione in vi-</i>	
	<i>sta della sua destinazione o assegnazione. L'Agenzia può chiedere al tribunale</i>	
	<i>la revoca o la modifica dei provvedimenti di amministrazione adottati dal giu-</i>	
	<i>dice delegato quando ritenga che essi possono recare pregiudizio alla destina-</i>	
	<i>zione o alla assegnazione del bene.”</i> (quinto comma), che <i>“Dopo il decreto di</i>	
	<i>confisca di primo grado, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la</i>	
	<i>quale può avvalersi di uno o più coadiutori. L'Agenzia comunica al tribunale il</i>	
	<i>provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata annuale,</i>	
	26	

	salvo che non intervenga revoca espressa, ed è rinnovabile tacitamente. L'in-	
	carico può essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal tribu-	
	nale. In caso di mancato conferimento dell'incarico all'amministratore già no-	
	minato, il tribunale provvede agli adempimenti di cui all'art. 2 octies e all'ap-	
	provazione di un conto provvisorio. L'Agenzia può farsi coadiuvare, sotto la	
	propria responsabilità, da tecnici o da altre persone retribuite secondo le mo-	
	dalità previste dall'amministratore giudiziario." (settimo comma) e che "L'am-	
	ministratore viene immesso nel possesso dei beni sequestrati, ove occorre per	
	mezzo della polizia giudiziaria. L'amministratore ha il compito di provvedere	
	alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni sequestrati	
	anche nel corso dell'intero procedimento, anche al fine di incrementare, se pos-	
	sibile, la redditività dei beni medesimi." (ottavo comma). L'art. 2 septies, nel	
	testo introdotto dall'art. 2, primo comma, del d.l. n. 230/1989, vigente	
	all'epoca del sequestro e della confisca definitiva, disponeva, inoltre, che	
	l'amministratore non può compiere atti di straordinaria amministrazione	
	senza autorizzazione scritta del giudice delegato, che lo stesso deve presen-	
	tare al giudice delegato, entro un mese dalla nomina, una relazione partico-	
	lareggiata sullo stato e sulla consistenza dei beni sequestrati "e successiva-	
	mente, con la frequenza stabilita dal giudice, una relazione periodica sull'am-	
	ministrazione esibendo, se richiesto, i documenti giustificativi" e che "Egli deve	
	adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio e, in caso di inosservanza	
	dei suoi doveri o di incapacità, può in ogni tempo essere revocato, previa audi-	
	zione, dal tribunale su proposta del giudice delegato o d'ufficio.". Tale dispo-	
	sizione è stata, altresì, sostituita dall'art. 5, primo comma, lett. b), del d.l. n.	
	4/2010, e, pertanto, a far data dalla sua entrata in vigore, è stato previsto	
	27	

	che “Nei casi in cui l’amministrazione è affidata all’Agenzia nazionale per l’am-	
	ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità	
	organizzata, la stessa richiede al giudice delegato il nulla osta al compimento	
	degli atti di cui al primo periodo.” e che l’amministratore presentasse la rela-	
	zione particolareggiata e la relazione periodica sull’amministrazione non solo	
	al Giudice Delegato ma anche all’Agenzia. L’art. 2 <i>octies</i> , aggiunto dall’art. 3,	
	primo comma, del d.l. n. 230/1989, nel testo vigente all’epoca del sequestro	
	e della confisca definitiva, disponeva, tra l’altro, che “Le spese necessarie o	
	utili per la conservazione e l’amministrazione dei beni sono sostenute dall’am-	
	ministratore mediante prelevamento dalle somme da lui riscosse a qualunque	
	titolo.” (primo comma) e che “Se dalla gestione dei beni sequestrati non è rica-	
	vabile denaro sufficiente per il pagamento dello spese di cui al comma 1, le	
	stesse sono anticipate dallo Stato, con diritto al recupero nei confronti del tito-	
	lare del bene in caso di revoca del sequestro.” (secondo comma). Il primo	
	comma di tale disposizione è stato modificato dall’art. 2, comma 16, della	
	legge n. 94/2009, il quale ha precisato che l’amministratore avrebbe potuto	
	coprire le spese anche facendo ricorso alle somme sequestrate o a quelle che,	
	comunque, fossero nella disponibilità del procedimento, e, quindi, sostituito	
	dall’art. 5, primo comma, lett. c), del d.l. n. 4/2010, estendendo la menzio-	
	nata disciplina anche all’amministrazione dei beni da parte dell’Agenzia.	
	L’art. 2 <i>novies</i> , aggiunto dall’art. 3, secondo comma, della legge n. 109/1996,	
	vigente all’epoca del sequestro e della confisca definitiva, disponeva che “I	
	beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca	
	è comunicato alla cancelleria dell’ufficio giudiziario che ha emesso il provvedi-	
	mento, all’ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella	
	28	

	<i>provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al pre-</i>	
	<i>fetto e al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno."</i>	
	(primo comma), che "Dopo la confisca, l'amministratore di cui all'art. 2	
	sexies svolge le proprie funzioni sotto il controllo del competente uffi-	
	cio del territorio del Ministero delle finanze. <i>Nel caso in cui risulti la com-</i>	
	<i>petenza di più uffici del territorio, il controllo è esercitato dall'ufficio designato</i>	
	<i>dal Ministero delle finanze. L'amministratore può essere revocato in ogni</i>	
	<i>tempo, ai sensi dell'art. 2 septies, sino all'esaurimento delle operazioni di li-</i>	
	<i>quidazione, o sino a quando sia data attuazione al provvedimento di cui al</i>	
	<i>comma 1 dell'art. 2- decies."</i> (secondo comma) e che <i>"L'amministratore gesti-</i>	
	<i>sce i beni ai sensi dell'art. 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, nonché,</i>	
	<i>in quanto applicabili, ai sensi dell'art. 2 octies della presente legge e ai sensi</i>	
	<i>del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze,</i>	
	<i>secondo le attribuzioni di natura contabile previste dall'art. 42, comma 4, del</i>	
	<i>decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. A tale fine il</i>	
	<i>dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze può avvalersi di</i>	
	<i>apposite aperture di credito disposte, a proprio favore, sui fondi dello specifico</i>	
	<i>capitolo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle fi-</i>	
	<i>nanze, salva, in ogni caso, l'applicazione della normativa di contabilità gene-</i>	
	<i>rale dello Stato e del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,</i>	
	<i>n. 367."</i> (terzo comma). Anche tale disposizione è stata modificata dall'art. 5,	
	primo comma, lett. d), del d.l. n. 4/2010, il quale, a seguito della istituzione	
	dell'Agenzia, ha precisato, tra l'altro, che il provvedimento definitivo di con-	
	fisca deve essere comunicato, oltre che all'ufficio giudiziario, all'Agenzia del	
	Demanio competente per territorio e al Prefetto territorialmente competente,	
	29	

	anche all'Agenzia, e che l'amministratore di cui all'art. 2 sexies, "se con-	
	fermato", prosegue la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. La	
	legge n. 575/1965 è stata, quindi, espressamente abrogata dal d.lgs. n.	
	159/2011, a far data dalla sua entrata in vigore, anche se l'art. 117, primo	
	comma, del medesimo decreto legislativo (<i>"Disciplina transitoria"</i>) ha previsto	
	che <i>"Le disposizioni contenute nel libro I non si applicano ai procedimenti nei</i>	
	<i>quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia già stata formu-</i>	
	<i>lata proposta di applicazione della misura di prevenzione. In tali casi, conti-</i>	
	<i>nuano ad applicarsi le norma previgenti."</i> Pertanto, con riguardo alla gestione	
	in esame, si applicano le disposizioni previgenti sopra richiamate, nella loro	
	successione temporale, in ragione del fatto che l'attività commerciale in	
	esame era già stata confiscata in via definitiva alla data di entrata in vigore	
	del "Codice antimafia" (d.lgs. n. 159/2011 cit.).	
	13.2 In forza della normativa sopra esposta, appare, pertanto, evidente che,	
	in assenza di un provvedimento espresso di revoca dell'incarico o di nomina	
	di altro amministratore, i convenuti hanno svolto le proprie funzioni di am-	
	ministratori giudiziali senza soluzione di continuità dalla fase del sequestro	
	preventivo a quella successiva alla confisca definitiva, fino alla rimozione	
	dall'incarico da parte dell'Agenzia, avvenuta il 21 maggio 2013, circostanza	
	quest'ultima non oggetto di contestazione e, comunque, risultante dalla de-	
	nuncia di danno erariale trasmessa dall'Agenzia alla Procura regionale con	
	p.e.c. del 22 maggio 2020 (allegato n. 4) e dalla precedente segnalazione di	
	danno erariale prot. n. 0009909 del 23 luglio 2013 (allegato n. 2). Al riguardo,	
	è appena il caso di osservare, infatti, che l'art. 2 novies, aggiunto dall'art. 3,	
	secondo comma, della legge n. 109/1996, vigente all'epoca del sequestro e	
	30	

	della confisca definitiva, disponeva, che, dopo la confisca, l'amministratore	
	nominato per la gestione dei beni sequestrati avrebbe continuato a svolgere	
	le proprie funzioni sotto il controllo del competente ufficio del territorio del	
	Ministero delle finanze, e, quindi, con la prosecuzione <i>ope legis</i> dell'incarico	
	anche nel periodo successivo alla confisca, sino alla assegnazione del bene o	
	della azienda, fatta salva la eventuale revoca espressa dell'incarico. Ad ana-	
	loghe conclusioni si perviene anche con riguardo all'art. 5, primo comma,	
	lett. d), del d.l. n. 4/2010, invocato dai convenuti a sostegno delle proprie	
	tesi difensive, il quale, a seguito della istituzione dell'Agenzia, ha disposto	
	che l'amministratore di cui all'art. 2 <i>sexies</i> cit., " <i>se confermato</i> ", avrebbe pro-	
	seguito la propria attività sotto la direzione dell'Agenzia. Al riguardo, mette	
	conto evidenziare che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.	
	4/2010, l'attività commerciale, unitamente ad altri beni ed attività, era già	
	stata confiscata definitivamente (23 maggio 2006) con la conseguente prose-	
	cuzione <i>ex lege</i> nell'incarico degli amministratori nominati per la fase del	
	sequestro. Pertanto, in assenza di un formale provvedimento di revoca da	
	parte dell'Agenzia, subentrata nella gestione del bene confiscato in virtù del	
	d.l. n. 4/2010 cit., i convenuti erano tenuti a proseguire l'amministrazione	
	dello stesso, secondo le previsioni legislative vigenti <i>ratione temporis</i> , sotto la	
	direzione di quest'ultima. A ulteriore conferma della infondatezza delle difese	
	dei convenuti sul punto, mette conto ricordare che l'art. 2 <i>sexies</i> , settimo	
	comma, della legge n. 575/1967, nel testo introdotto dal decreto-legge n.	
	4/2010, disponeva, tra l'altro, che, dopo la confisca, l'incarico di ammini-	
	stratore poteva essere conferito all'amministratore giudiziario designato dal	
	Tribunale e che "In caso di mancato conferimento dell'incarico	
	31	

	<i>all'amministratore già nominato, il tribunale provvede agli adempi-</i>	
	<i>menti di cui all'art. 2 octies e all'approvazione di un conto provviso-</i>	
	<i>rio.</i> ". Dalla documentazione versata in atti, non risulta che vi sia stata alcun	
	provvedimento di revoca dell'incarico ai convenuti (sino al 21 maggio 2013),	
	posto che, in caso contrario, il Tribunale avrebbe dovuto procedere, ai sensi	
	dell'art. 2 octies della legge n. 575/1965, nel testo vigente <i>ratione temporis</i> ,	
	alla liquidazione delle spese ivi previste e all'approvazione di un conto prov-	
	visorio della gestione. I convenuti sono, pertanto, cessati dalle loro funzioni	
	solo il 21 maggio 2013, a seguito della revoca dell'incarico da parte dell'Agen-	
	zia, e, fino a tale data, erano tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti	
	dall'amministrazione dell'azienda in questione, prima, sotto la direzione del	
	Giudice Delegato alla misura di prevenzione del sequestro, poi, a seguito	
	della confisca definitiva, dell'Agenzia del Demanio e, quindi, in ragione della	
	di entrata in vigore del decreto legge n. 4/2010, dell'amministrazione dan-	
	neggiata. Ne deriva che le affermazioni della difesa dei convenuti secondo le	
	quali gli stessi avrebbero svolto le proprie funzioni solo per il periodo del	
	sequestro dell'azienda fino alla sua confisca appaiono del tutto contraddette	
	dalla disciplina positiva sopra richiamata. E ciò anche in ragione delle argo-	
	mentazioni spiegate al riguardo dal P.M., condivise da questo Collegio, se-	
	condo le quali, ai sensi dell'art. 2 nonies, secondo comma, della legge n.	
	575/1965, come modificato dal d.l. n. 4/2010, istitutivo dell'Agenzia, non	
	era, dunque, richiesta necessariamente l'attribuzione formale dell'incarico	
	quanto, piuttosto, per la prosecuzione dello stesso, era sufficiente che l'Agen-	
	zia non adottasse un provvedimento esplicito di revoca che, nel caso in	
	esame, non è giunto sino al 21 maggio 2013 (cfr. in termini, Sezione	
	32	

	giurisdizionale per la Regione Siciliana, sentenza n. 141 dell'11 marzo 2020,	
	richiamata dal P.M. in udienza). In ogni caso, la prosecuzione nell'incarico di	
	amministratori giudiziari risulta confermata dagli stessi convenuti nella “Re-	
	lazione periodica con dati contabili al 31/12/2004” del 1° giugno 2005, depo-	
	sitata in udienza dalla difesa del convenuto Traviglia, (cfr. pagina 4 della Re-	
	lazione ove si legge, tra l'altro, che “Nella presente relazione verranno analiz-	
	zati i beni, che allo stato risultano confiscati e gestiti dall'amministrazione giu-	
	diziaria.”, con ciò confermando la prosecuzione della gestione anche per la	
	fase della confisca, nella relazione del 5 giugno 2006, nella quale, nonostante	
	si dia atto della definitività del provvedimento di confisca, si chiedono gene-	
	riche istruzioni al Magistrato Delegato per il prosieguo della gestione, nel	
	rendiconto finale depositato l'11 aprile 2011, dal quale si evince che, a se-	
	guito della confisca dell'attività, i convenuti non sono stati revocati dall'inca-	
	rico e non è stato, comunque, nominato un nuovo amministratore, e, infine,	
	nelle note di chiarimento dei convenuti indirizzate all'Agenzia rispettiva-	
	mente del 1° agosto 2011, del 2 febbraio 2012 e dell'11 settembre 2013. Ed	
	è, quindi, evidente che le condotte illecite poste in essere dai convenuti nel	
	periodo in questione non possono che essere integralmente addebitate agli	
	stessi per avere violato gli obblighi di amministrazione dell'attività seque-	
	strata/confiscata aggravandone la già precaria situazione patrimoniale con	
	il conseguente indebito esborso di risorse da parte del pubblico erario.	
	13.3 Infatti, i convenuti, in ragione della già menzionata disciplina, erano	
	tenuti al diligente adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle	
	funzioni di amministratori giudiziari, attribuite loro sia in ragione del seque-	
	stro che della confisca dell'azienda in esame, consistenti nel dovere di	
	33	

	conservazione e di amministrazione dei beni sequestrati/confiscati, sicché,	
	come giustamente dedotto dal P.M., la condotta (minima) esigibile dall'am-	
	ministratore giudiziario è quella di preservare il valore aziendale e di non	
	aggravarne la situazione dal punto di vista finanziario. In particolare, ai sensi	
	dell'art. 2 <i>octies</i> , aggiunto dall'art. 3, primo comma, del d.l. n. 230/1989, nel	
	testo vigente all'epoca del sequestro e della confisca definitiva, sopra richia-	
	mato, i signori Traviglia e Marcello avrebbero dovuto tempestivamente di-	
	sdettare il contratto di locazione, con il conseguente rilascio dell'immobile,	
	liquidando tutte le passività pregresse, compresi i canoni di locazione non	
	pagati, facendo ricorso, in carenza di risorse disponibili in capo al procedi-	
	mento, al supporto dello Stato. L'attività commerciale in esame è stata di-	
	chiarata cessata alla data del 31 dicembre 2005 e, pertanto, la stessa doveva	
	essere liquidata ancor prima della sua confisca definitiva e se, viceversa,	
	come sostenuto dai convenuti, tale attività non potesse essere liquidata	
	prima, la stessa doveva, comunque, essere tempestivamente posta in liqui-	
	dazione dai convenuti dopo la sua definitiva acquisizione al patrimonio dello	
	Stato, per evitare di esporre l'erario pubblico al pregiudizio patrimoniale og-	
	getto del presente giudizio. È di palmare evidenza che il pagamento dei ca-	
	noni di locazione, così come delle spese di sgombero dell'immobile locato,	
	rientrano tra le spese necessarie alla conservazione e all'amministrazione	
	dell'azienda sequestrata e confiscata, cui fare fronte mediante il preleva-	
	mento dalle somme a qualunque titolo riscosse dalla gestione. Peraltro, se,	
	come affermato dai convenuti, dalla gestione non fosse stato possibile rica-	
	vare denaro sufficiente per il pagamento di tali spese, gli amministratori con-	
	venuti avrebbero dovuto avviare la procedura per l'anticipazione delle stesse	
	34	

	da parte dello Stato. Inoltre, a seguito della entrata in vigore dell’art. 2,	
	comma 16, della legge n. 94/2009, gli amministratori convenuti avrebbe po-	
	tuto coprire le spese anche facendo ricorso alle somme sequestrate o a quelle	
	che, comunque, fossero nella disponibilità del procedimento, tenuto conto	
	del fatto che, con il provvedimento di sequestro del 6 marzo 2001, i convenuti	
	sono stati nominati amministratori di un complesso di beni e di attività, parte	
	delle quali definitivamente confiscate. La omessa risoluzione del contratto di	
	locazione, una volta cessata l’attività aziendale (che, come è evidente in atti,	
	non è stata sospesa “temporaneamente” ma cessata definitivamente a decor-	
	rere dal 31 dicembre 2005) o una volta divenuta definitiva la confisca, il man-	
	cato pagamento dei canoni di locazione dovuti e l’omessa segnalazione della	
	situazione di persistente morosità maturata nel tempo, al fine di consentire	
	il tempestivo pagamento delle stesse a carico dello Stato, costituiscono una	
	ingiustificata e grave violazione degli obblighi imposti agli amministratori	
	giudiziari dalla già richiamata disciplina, posto che, peraltro, non risulta agli	
	atti del procedimento che questi ultimi abbiano mai chiesto al Giudice Dele-	
	gato, nella fase del sequestro, e all’amministrazione competente <i>ratione tem-</i>	
	<i>poris</i> , nella fase della confisca, le somme necessarie per il pagamento dei	
	canoni e il rilascio dell’immobile concesso in locazione. Infatti, la “ <i>Relazione</i>	
	<i>periodica con dati contabili al 31/12/2004</i> ” del 1° giugno 2005, depositata in	
	udienza dalla difesa del convenuto Traviglia, con riguardo alla gestione del	
	patrimonio aziendale dell’impresa individuale “Labate Francesca”, si è limi-	
	tata a segnalare al Giudice Delegato la riduzione di due unità lavorative e la	
	contrazione della domanda commerciale, per la quale non si è ritenuto ne-	
	cessario assumere altre unità di personale. La relazione ha, altresì, indicato	
	35	

	le attività e le passività aziendali in una tabella ed ha sottolineato alcuni dati	
	relativi alle voci più rilevanti della situazione patrimoniale, tra le quali non	
	risulta segnalata quella relativa al debito fino ad allora contratto per la loca-	
	zione dell'immobile (nonostante vi fosse già allora una condizione di consoli-	
	data morosità per il mancato pagamento dei canoni di locazione dall'aprile	
	2002). Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riguardo alla relazione	
	periodica del 5 giugno 2006, con la quale i convenuti hanno rappresentato	
	le difficoltà gestionali relative all'azienda, già destinataria del provvedimento	
	di confisca definitiva, con la conseguente chiusura "temporanea" dell'eserci-	
	zio commerciale al 31 dicembre 2005, senza che, tuttavia, sia stata, ancora	
	una volta, rappresentata alla competente amministrazione finanziaria la ne-	
	cessità di procedere alla sua liquidazione, la persistente e grave condizione	
	di morosità e la esigenza di reperire risorse per saldare i debiti contratti e per	
	la liberazione dell'immobile dai beni mobili dell'azienda ivi ubicati, previa di-	
	sdetta del contratto di locazione. Solo con la nota del 22 ottobre 2010	
	(quando erano già maturati più di otto anni di morosità) indirizzata al Giu-	
	dice Delegato, il quale ha chiesto chiarimenti a seguito dell'istanza di paga-	
	mento presentata dal legale dei locatari, e non anche all'Agenzia (unico or-	
	gano competente ad assumere eventuali determinazioni in merito all'ammi-	
	nistrazione dell'attività ormai definitivamente confiscata, in ragione della en-	
	trata in vigore del decreto legge n. 4/2010), i convenuti hanno rappresentato	
	la esistenza del debito per il mancato pagamento dei canoni di locazione fin	
	dall'aprile 2002 e la asserita impossibilità del rilascio dell'immobile stante la	
	presenza di numerosi beni strumentali, alcuni dei quali addirittura murati,	
	per la cui dismissione si sarebbero dovuti sostenere dei costi non indifferenti.	
	36	

	Né risulta dalla documentazione prodotta in giudizio che l'Agenzia del Dema-	
	nio, organo competente ad assumere determinazioni in ordine alla gestione	
	dell'azienda definitivamente confiscata prima della entrata in vigore del de-	
	creto legge n. 4/2010 cit., fosse stata informata dai convenuti della grave	
	situazione economica e patrimoniale dell'azienda, con la conseguente richie-	
	sta di provvedere alla sua liquidazione con il conseguente pagamento delle	
	passività e lo stanziamento di risorse per la rimozione dei beni strumentali	
	funzionale al rilascio dell'immobile locato. Anche nel rendiconto finale del	
	patrimonio amministrato nella fase del sequestro, depositato, peraltro, con	
	circa cinque anni di ritardo rispetto alla definitività della confisca, l'11 aprile	
	2011, i convenuti hanno rappresentato al solo Giudice Delegato la situazione	
	patrimoniale al 30 giugno 2006, limitandosi a precisare che nella voce "Ratei	
	e Risconti" vi sono i dati che <i>"Rappresentano i costi di locazione dei fabbricati</i>	
	<i>maturati e correttamente contabilizzati in conto economico nell'esercizio di</i>	
	<i>competenza pur se non onorati per mancanza di liquidità". E' di palmare evi-</i>	
	denza, pertanto, la condotta illecita dei convenuti i quali, nonostante l'attività	
	commerciale fosse cessata il 31 dicembre 2005, non solo non hanno tempe-	
	stivamente provveduto alla liquidazione della stessa ma non hanno neanche	
	risolto il contratto di locazione con la riconsegna dell'immobile ai proprietari,	
	omettendo il pagamento dei canoni di locazione dovuti. I signori Traviglia e	
	Marcello hanno anche omesso di avviare le procedure previste dalla disci-	
	plina sopra richiamata per il pagamento delle spese dell'amministrazione che	
	non potevano essere coperte dagli introiti della gestione dell'attività commer-	
	ciale sequestrata/confiscata, con ciò causando l'azione giudiziaria che si è	
	conclusa con la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria – I Sezione civile	
	37	

	n. 311/2016 di risoluzione del rapporto locatizio per grave inadempimento e	
	la condanna dell'Agenzia danneggiata al pagamento dei canoni di locazione	
	non corrisposti dall'amministrazione giudiziaria dall'aprile 2002 al settembre	
	2013, oltre agli interessi e alle spese legali, e, quindi, la transazione stipulata	
	dall'Agenzia con i proprietari dell'immobile in esame, con la liquidazione della	
	somma oggetto di contestazione erariale in favore di quest'ultimi, danneggiati	
	dalla condotta illecita dei convenuti. Al riguardo non assume alcun rilievo	
	l'affermazione della difesa dei convenuti, mutuata dal rendiconto finale della	
	gestione (cfr. pag. 3), secondo la quale questi ultimi non hanno più compiuto	
	atti di gestione, quanto meno dalla definitività della confisca dell'azienda se-	
	questrata, perché l'Agenzia del Demanio non li avrebbe confermati nell'inca-	
	rico, oltre ad essere rimasta del tutto inerte rispetto alla gestione dell'attività	
	confiscata, ove si consideri che, come si è già detto, in assenza di un formale	
	provvedimento di revoca, i convenuti erano tenuti a proseguire l'amministra-	
	zione dei beni confiscati <i>ope legis</i> interloquendo prima con l'Agenzia del De-	
	manio e, quindi, con l'Agenzia danneggiata, e a porre in essere, secondo le	
	disposizioni sopra richiamate, tutti gli atti funzionali, quanto meno, a non	
	pregiudicare ulteriormente la situazione patrimoniale dell'azienda stessa. Ad	
	analoghe conclusioni si perviene anche nel caso in cui si accedesse alla tesi	
	difensiva dei convenuti, non condivisa dal Collegio. Infatti, poiché l'attività	
	commerciale è cessata al 31 dicembre 2005, gli amministratori giudiziari,	
	una volta concluso il loro mandato a seguito della confisca definitiva, avreb-	
	bero dovuto, comunque, procedere alla sua liquidazione o segnalare all'am-	
	ministrazione subentrata nella gestione, l'inattività dell'esercizio commer-	
	ciale e la sua "temporanea" chiusura e, quindi, la necessità di procedere alla	
	38	

	definitiva liquidazione delle attività e delle passività o al suo rilancio com-	
	merciale. Di tutto ciò non vi è traccia nella documentazione versata agli atti	
	del procedimento, sicché, ad avviso del Collegio, risulta provato che i signori	
	Traviglia e Marcello, con la propria condotta gravemente omissiva, hanno	
	aggravato il passivo patrimoniale dell'azienda sequestrata/confiscata, in ra-	
	gione della crescita esponenziale del debito per il fitto passivo intestato ad	
	una attività commerciale cessata da parecchi anni, successivamente posto a	
	carico dell'Agenzia. Né assume alcun rilievo la circostanza che i convenuti,	
	dal 2006, non avrebbero percepito alcun compenso per l'amministrazione	
	dell'esercizio commerciale sequestrato/confiscato ove si consideri che gli	
	stessi, in forza delle disposizioni sopra richiamate, erano obbligati a svolgere	
	il proprio mandato fino alla effettiva conclusione dello stesso e che, comun-	
	que, avrebbero dovuto liquidare l'azienda confiscata per prevenire il pregiu-	
	dizio patrimoniale contestato. Le suesposte considerazioni risultano ulterior-	
	mente avvalorate dal provvedimento del Giudice Delegato del 9 giugno 2011,	
	di approvazione del rendiconto finale dell'amministrazione dell'azienda per la	
	fase del sequestro (dal quale, come correttamente affermato dal P.M., non	
	risulta che vi sia stato un avvicendamento nel ruolo di amministratore	
	dell'azienda a seguito della sua confisca), con il quale ha avuto modo di evi-	
	denziare agli amministratori convenuti che la richiesta di liquidazione del	
	compenso spettante al legale dell'attività commerciale, oggetto di sequestro	
	e confisca, competeva all'amministrazione finanziaria <i>“non avendo il Tribu-</i>	
	<i>nale alcun potere liquidatorio una volta che la confisca sia divenuta esecutiva”</i>	
	e dal quale non si evince alcuna rappresentazione (seppur tardiva, perché	
	operata a distanza di circa cinque anni dalla confisca definitiva) della	
	39	

	necessità della liquidazione dell'azienda ormai inabilitata ad operare sul mer-	
	cato dopo essere stata chiusa alla fine del 2005. Tale condotta gravemente	
	inadempiente e omissiva è stata, peraltro, reiterata anche in fase di riscontro	
	alle richieste di chiarimento formulate dall'amministrazione danneggiata. In-	
	fatti, con la nota del 1° agosto 2011, a seguito della prima richiesta di chia-	
	rimento da parte dell'Agenzia in ragione della diffida di pagamento nuova-	
	mente presentata dai legali dei locatori dell'immobile, i convenuti si sono li-	
	mitati a trasmettere il rendiconto finale di gestione relativo all'attività svolta	
	nella fase del sequestro, che, come si è detto, rappresentava (parzialmente)	
	la situazione patrimoniale dell'azienda sequestrata/confiscata alla data del	
	30 giugno 2006. Con la successiva nota del 2 febbraio 2012, di riscontro ad	
	una nuova richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia, i convenuti hanno	
	informato l'amministrazione danneggiata del fatto che l'azienda seque-	
	strata/confiscata era cessata il 31 dicembre 2005 e fornito le medesime par-	
	ziali (e inutili) informazioni sulla posizione debitoria della stessa con riguardo	
	alla morosità in questione, come descritta nel già menzionato rendiconto fi-	
	nale alla data del 30 giugno 2006. In tale nota i convenuti, confermando la	
	condotta reticente e omissiva foriera di danno erariale, si sono limitati a di-	
	chiarare che nel tempo <i>“si sono registrate solo varie richieste di pagamento</i>	
	<i>mai seguite da iniziative giudiziarie”</i> e di avere predisposto, nel 2010, appo-	
	sita relazione al Giudice Delegato per la fase del sequestro. Tuttavia, la già	
	menzionata relazione del 2010 è stata inviata dai convenuti all'Agenzia solo	
	l'11 settembre 2013 e cioè dopo che a quest'ultima era già stato notificato il	
	ricorso <i>ex art. 447 bis c.p.c.</i> per la risoluzione del contratto di locazione e la	
	condanna dell'amministrazione danneggiata al pagamento dei canoni di	
	40	

	locazione (25 marzo 2013) e che quest'ultima aveva revocato loro l'incarico	
	nominando un proprio coadiutore (21 maggio 2013). Quest'ultimo aveva, pe-	
	raltro, provveduto, in pochi mesi, allo sgombero e al rilascio dell'immobile	
	locato, ponendo rimedio, seppur tardivo, all'enorme pregiudizio economico	
	già arrecato dai convenuti. Risulta, pertanto, del tutto infondata l'afferma-	
	zione dei convenuti secondo la quale la non meglio precisata " <i>catena di co-</i>	
	<i>mando</i> " sarebbe stata informata della situazione debitoria relativa alle moro-	
	sità derivanti dall'illecita gestione del rapporto locatizio in questione. La do-	
	cumentazione versata in atti, come sopra meglio descritta, testimonia l'esatto	
	contrario, considerato che i convenuti, nonostante abbiano disposto la ces-	
	sazione dell'attività commerciale il 31 dicembre 2005, hanno omesso di rap-	
	presentare al Giudice Delegato per la gestione del sequestro la esigenza della	
	sua liquidazione o, comunque, la grave morosità maturata a quella data per	
	i canoni di locazione non corrisposti, e, quindi, la necessità di risolvere il	
	contratto di locazione, o, comunque, di reperire le risorse necessarie a pagare	
	il debito contratto con i proprietari dell'immobile e a liberare quest'ultimo dai	
	beni aziendali, ed hanno, altresì, omesso di rappresentare la situazione pa-	
	trimoniaie dell'azienda confiscata prima all'Agenzia del Demanio e poi	
	all'Agenzia danneggiata, organi sotto la cui direzione i convenuti avrebbero	
	dovuto proseguire (<i>rectius</i> : liquidare) la gestione dell'azienda confiscata, or-	
	mai cessata, causando l'enorme debito pagato poi in via transattiva	
	dall'Agenzia. E, al riguardo, infine, appare del tutto non condivisibile l'argo-	
	mentazione difensiva secondo la quale " <i>i vertici della catena di comando</i> " sa-	
	rebbero stati informati della situazione debitoria, almeno dal 2009, diretta-	
	mente dai legali dei proprietari dell'immobile, posto che è preciso dovere degli	
	41	

	amministratori giudiziari rappresentare tempestivamente e fedelmente la ge-	
	stione in via immediata e diretta al Giudice della misura di prevenzione ed	
	alle amministrazioni statali investite <i>ratione temporis</i> della titolarità del bene	
	confiscato, obblighi e attribuzioni certamente non delegabili ad una parte	
	privata. Né risponde al vero che l'amministrazione giudiziaria avrebbe dovuto	
	sostenere costi considerevoli per lo sgombero dei locali, posto che, come ri-	
	sulta dalla documentazione versata in atti (cfr. note prott. nn. 0015231 del	
	1° luglio 2013, 0019508 del 10 agosto 2013 e 0027552 del 12 novembre	
	2013) i costi sostenuti dall'Agenzia a tale titolo sono stati pari a euro	
	10.887,90 IVA compresa. I convenuti avrebbero potuto (dovuto), pertanto,	
	reperire tale somma, sicuramente non eccessiva, applicando la disciplina so-	
	pra richiamata e garantire, quindi, la tempestiva liberazione dell'immobile	
	locato, ponendo il pubblico erario al riparo dal pagamento di consistenti e	
	ingiustificati oneri economici.	
	13.4 La condotta illecita dei convenuti causativa del danno erariale è certa-	
	mente dolosa . I convenuti, a differenza di quanto sostenuto con le proprie	
	difese, erano pienamente consapevoli degli obblighi sugli stessi incombenti	
	quali amministratori dell'azienda sequestrata/confiscata, del grave inadem-	
	pimento ed anche del pregiudizio erariale derivante dall'inerzia nella defini-	
	zione del rapporto locatizio in questione. La fattispecie dedotta in giudizio	
	dall'attore pubblico, ampiamente provata dalla documentazione versata in	
	atti, non consente, infatti, a questo Collegio di limitare la qualificazione	
	dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa alla colpa grave,	
	posto che il comportamento dei convenuti, complessivamente tenuto nella	
	gestione dell'azienda in esame, travalica la gravissima negligenza nel	
	42	

	disimpegno delle funzioni di amministratori giudiziari, la inescusabile tra-	
	scuratezza nell'esercizio dei propri doveri di gestione di beni sottratti alla or-	
	ganizzazione criminale calabrese e la inescusabile ignoranza della disciplina	
	in materia di beni sequestrati/confiscati. Come risulta, infatti, dalla docu-	
	mentazione versata in atti e dalle argomentazione del P.M., condivise dal Col-	
	legio nei termini sopra indicati, i convenuti erano pienamente consapevoli	
	del fatto che il mancato pagamento del canone di locazione (per oltre 11 anni)	
	anche dopo la cessazione dell'attività commerciale (e, addirittura, anche dopo	
	la sua confisca definitiva), costituiva non solo una condotta illecita, consi-	
	stente nel grave inadempimento contrattuale, ma anche un indebito costo	
	per l'erario, considerato anche che lo scopo per il quale l'attività economica	
	era stata prima sequestrata e poi confiscata risultava vanificato dalla chiu-	
	sura della stessa. Ad avviso del Collegio, i signori Traviglia e Marcello hanno,	
	pertanto, deliberatamente omesso di esercitare le funzioni conferite loro	
	dall'ordinamento, che legittimavano non solo la chiusura dell'attività (come	
	unilateralmente deciso dagli stessi alla fine del 2005) ma anche la necessa-	
	ria, e obbligata, liquidazione della stessa e, comunque, la disdetta del con-	
	tratto di locazione con il conseguente rilascio dell'immobile, facendo ricorso,	
	preliminarmente, alle risorse, comunque, disponibili nell'ambito della ge-	
	stione dei beni di cui erano stati nominati amministratori e, in via subordi-	
	nata, alle risorse a tale scopo messe a disposizione dalla Stato, in forza della	
	disciplina sopra richiamata. La condotta dolosa risulta, peraltro, confermata	
	dalla ingiustificabile e grave inerzia dimostrata dai convenuti a fronte delle	
	diffide di pagamento inoltrate dai proprietari dell'immobile locato sin dal	
	2006, liquidate come semplici richieste di pagamento non seguite	
	43	

	dall'esercizio di alcuna azione giudiziaria funzionale al rilascio dell'immobile	
	e al pagamento delle morosità, e dalla reticenza con la quale hanno reso	
	edotti gli organi di controllo e di direzione della gestione dell'azienda seque-	
	strata/confiscata (Giudice Delegato del Tribunale di Reggio Calabria, Agenzia	
	del Demanio, Agenzia danneggiata) in ordine alla grave situazione di moro-	
	sità anche nella fase nella quale l'Agenzia è stata direttamente diffidata e	
	chiamata in giudizio dai locatori, costringendo quest'ultima alla revoca	
	dell'incarico e alla sostituzione dei convenuti con un nuovo coadiutore che,	
	come risulta dalla documentazione prodotta dal P.M., ha provveduto in poco	
	tempo e con poche risorse a liberare l'immobile. Del pari provata, ad avviso	
	del Collegio, è la piena consapevolezza da parte dei convenuti del pregiudizio	
	patrimoniale derivante dalla condotta illecita, oggetto di contestazione. In-	
	fatti, come risulta dalla documentazione prodotta in giudizio, non è revoca-	
	bile in dubbio che i convenuti fossero tenuti alla liquidazione dell'azienda	
	commerciale sequestrata/confiscata o, comunque, alla salvaguardia della	
	sua condizione patrimoniale e, pertanto, che fossero pienamente consapevoli	
	del fatto che il consistente debito derivante dalla persistente morosità sa-	
	rebbe inevitabilmente gravato sul patrimonio dell'azienda, la cui titolarità è	
	stata trasferita allo Stato a seguito della confisca definitiva. In ragione dell'ac-	
	certamento del dolo dei convenuti, quest'ultimi devono essere, pertanto, ri-	
	tenuti solidalmente responsabili del pregiudizio patrimoniale derivante dalle	
	condotte illecite contestate dalla Procura regionale.	
	13.5 L'accertamento dell'illecito erariale doloso in capo ai convenuti esclude	
	in radice la possibilità di esame e di accoglimento della domanda subordinata	
	di esercizio del potere riduttivo dell'addebito formulata in udienza dalla difesa	
	44	

	del convenuto Traviglia.	
	13.6 La domanda attrice deve essere parzialmente accolta, considerato che	
	il danno erariale consiste, nella prospettazione dell'accusa, in tutti gli importi	
	corrisposti ai proprietari dell'immobile locato in ragione della transazione sti-	
	pulata dall'Agenzia danneggiata con questi ultimi. Tuttavia, ad avviso del	
	Collegio, una siffatta pretesa risarcitoria è, come si è detto, parzialmente fon-	
	data perché trova sicuramente giustificazione con riguardo agli importi cor-	
	risposti ai proprietari dell'immobile per i canoni di locazione non pagati	
	dall'aprile 2002 al settembre 2023, mentre non trova giustificazione con ri-	
	ferimento alle ulteriori somme liquidate loro in via transattiva a titolo di spese	
	legali. Infatti, sussiste certamente il nesso di causalità tra la condotta ille-	
	cita dei convenuti e il pregiudizio patrimoniale derivante dalla già menzionata	
	morosità, liquidata in via transattiva dall'Agenzia, e ciò anche per le mensilità	
	successive al 21 maggio 2013, data di revoca dell'incarico agli amministratori	
	convenuti, posto che i canoni corrisposti ai proprietari dell'immobile dopo	
	tale data sono anch'essi conseguenza immediata e diretta della condotta il-	
	lecita dei convenuti. Al riguardo, è appena il caso di osservare, infatti, che,	
	una volta nominato, il nuovo coadiutore dell'Agenzia ha tempestivamente	
	provveduto al rilascio dell'immobile, previa liberazione dello stesso nei tempi	
	tecnici a tale fine necessari. Pertanto, anche l'indebito esborso di risorse pub-	
	bliche necessario a coprire i quattro mesi di morosità, successiva alla revoca	
	dell'incarico ai convenuti, si pone in esclusivo rapporto di causa ed effetto	
	con i comportamenti illeciti dei signori Traviglia e Marcello. Non risulta, vi-	
	ceversa, fondata la pretesa risarcitoria con riguardo alla liquidazione in via	
	transattiva delle spese legali, posto che, come risulta dalla documentazione	
	45	

	versata in atti (cfr., in particolare, la documentazione relativa al contenzioso	
	dinanzi al giudice civile e la corrispondenza tra l'Agenzia e l'Avvocatura Di-	
	strettuale dello Stato di Reggio Calabria) l'amministrazione danneggiata	
	avrebbe dovuto provvedere, quantomeno dalla notifica del ricorso <i>ex art.</i> 447	
	<i>bis</i> c.p.c. da parte dei proprietari dell'immobile locato, al pagamento delle	
	morosità pregresse, o, comunque, a raggiungere un accordo transattivo con	
	i proprietari, senza attendere la definizione del giudizio civile di primo grado,	
	come correttamente indicato dall'avvocatura erariale nella nota prot. n.	
	19039 del 21 maggio 2013. Risulta, infatti, anche dalla sentenza n.	
	311/2016 del Tribunale – I Sezione Civile di Reggio Calabria, depositata in	
	atti sia dal P.M. che dalla difesa delle parti, che l'Agenzia non si è costituita	
	in giudizio e che, successivamente, non ha appellato la sentenza in questione	
	rinunciando a far valere il vizio di notifica del ricorso, rilevato dalla difesa	
	erariale. Pertanto, le spese legate al contenzioso non possono che essere im-	
	putate in via esclusiva all'amministrazione danneggiata e non anche ai con-	
	venuti. I convenuti devono, pertanto, essere condannati in solido, a titolo di	
	responsabilità amministrativa, al risarcimento del danno erariale cagionato	
	all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni seque-	
	strati e confiscati alla criminalità organizzata per l'importo di euro	
	127.000,00 , pari alle somme liquidate dalla già menzionata transazione ai	
	proprietari dell'immobile per i canoni di locazione indebitamente non corri-	
	sposti nel periodo agosto 2002 – settembre 2013. Sulla somma, così deter-	
	minata, deve essere calcolata la rivalutazione monetaria su base annua se-	
	condo gli indici ISTAT, dalla data della liquidazione della somma a seguito	
	della stipula dell'atto di transazione, eseguita il 20 giugno 2019, sino a quello	
	46	

	della pubblicazione della presente sentenza. Al riguardo, è appena il caso di	
	ricordare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, “(...) <i>in presenza</i>	
	<i>di un’azione risarcitoria per danno erariale, la somma di cui si condanna al</i>	
	<i>pagamento costituisca un debito di valore (...)”</i> (cfr., tra le tante, da ultimo, III	
	Sezione Centrale d’Appello, sentenza n. 214 dell’8 agosto 2024) e che “ <i>l’illecito</i>	
	<i>contabile ha natura di debito di valore e, secondo i criteri seguiti costantemente</i>	
	<i>dalla giurisprudenza della Cassazione (SU 17.2.1995, n. 1712; Sez. II,</i>	
	<i>10.3.2006, n. 5234), devono quindi essere corrisposti gli interessi legali sulla</i>	
	<i>somma rivalutata anno per anno.”</i> (cfr. tra le altre, Sez. giur. Campania, sen-	
	tenza n. 142/2020). Pertanto, la richiesta formulata dalla difesa dei conve-	
	nuti di non sottoporre a rivalutazione la somma derivante dall’accertamento	
	e dalla quantificazione del danno erariale è priva di fondamento. Sulla	
	somma rivalutata devono, inoltre, essere corrisposti gli interessi legali dalla	
	data di deposito della sentenza fino al soddisfo.	
	14. I convenuti soccombenti devono, infine, essere condannati in solido al	
	pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato liquidate come da nota	
	segretariale a margine, ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c..	
	P.Q.M.	
	La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria, defi-	
	nitivamente pronunciando:	
	- condanna in solido i convenuti signori Traviglia Antonio e Marcello Fran-	
	cesca al pagamento del complessivo importo di euro 127.000,00 (cento-	
	ventisette mila) in favore dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la	
	destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ol-	
	tre alla rivalutazione monetaria su base annua secondo gli indici ISTAT, dalla	
	47	

[illegible]